

Convenzione del Centro Interateneo di interesse regionale per la Formazione degli Insegnanti Secondari - CIFIS

Tra

- l'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Stefano Geuna, domiciliato per il presente atto in Torino, Via Verdi 8 e autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2020;
- l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro", rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Gian Carlo Avanzi, domiciliato per il presente atto in via Duomo 6, Vercelli e autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2019;
- il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Guido Saracco, nato a Torino il 24/11/1965, domiciliato per il presente atto in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24 e autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 19 dicembre 2019;

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Torino, l'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" e il Politecnico di Torino, nel seguito congiuntamente definite "Università" o "Parti", hanno tra le loro missioni e fini istituzionali la formazione e la ricerca cui si affiancano le missioni di trasferimento tecnologico e dei servizi al territorio;
- le "Università" intendono realizzare tali obiettivi attraverso una loro azione congiunta all'interno del Sistema Universitario Piemontese, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- le "Università" in particolare hanno già avviato, a partire dal 1998, una proficua collaborazione nel settore della formazione attraverso la stipula della convenzione per il funzionamento della "Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie del Piemonte - SIS";
- le "Università" al fine di proseguire la reciproca collaborazione per la gestione delle attività di formazione rivolte agli aspiranti insegnanti, nonché agli insegnanti della scuola, hanno rinnovato la suddetta collaborazione con la sottoscrizione, nel 2008, di una nuova convenzione per il funzionamento della "Scuola", al fine di adattare i contenuti dell'accordo al mutato quadro normativo di riferimento e hanno convenuto sulla necessità di individuare un nuovo strumento giuridico che consenta alle stesse di raggiungere, in base al nuovo quadro legislativo di riferimento, gli obiettivi concordati;
- le "Università" hanno individuato nel Centro Interateneo di interesse regionale per la formazione degli insegnanti secondari (di seguito definito per brevità "Centro") lo strumento giuridico più idoneo, secondo quanto disciplinato nella Convenzione sottoscritta il 28/07/2014;

quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – COSTITUZIONE DEL CENTRO

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate e il cui funzionamento è regolato dagli articoli che seguono.

Il “Centro” non ha autonoma personalità giuridica, né costituisce in alcun modo autonomo soggetto giuridico terzo rispetto alle “Università”, ognuna delle quali conserverà la propria piena soggettività giuridica a ogni effetto di legge, nonché la totale autonomia della propria gestione, ai fini degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali e di qualsivoglia altro effetto non regolato dal presente Accordo, a eccezione delle attività descritte dal successivo articolo 3.

ART. 3 – SCOPI DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

- coadiuvare le Università, e in particolare le strutture (art. 2, comma 2, lett. a) e c) della legge 240/2010) direttamente interessate alla istituzione, alla gestione e al coordinamento delle attività volte alla formazione iniziale degli insegnanti e alla loro formazione in servizio;
- in particolare organizza e coordina le iscrizioni ai moduli formativi per la formazione iniziale degli aspiranti insegnanti sulla base della normativa vigente e le eventuali selezioni in ingresso; gestisce i servizi di segreteria, sia didattica sia amministrativa, relative ai corsi in oggetto; coordina le relative attività didattiche, disciplinari e trasversali e le eventuali attività di tirocinio; coordina l'attribuzione delle docenze nei corsi.

ART. 4 – AZIONI DEL CENTRO

Per il raggiungimento degli scopi indicati all'articolo precedente, il Centro potrà avviare iniziative preliminari utili a supportare le attività descritte nell'articolo 3, oltre a realizzare eventuali altre azioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

ART. 5 – SEDE DEL CENTRO

Il Centro ha sede presso l'Università degli Studi di Torino (Ateneo capofila).

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL CENTRO

Le Università, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, mettono a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università mettono a disposizione del Centro personale tecnico e amministrativo, previo accordo con l'università sede del Centro, per periodi di tempo determinati.

Il Centro non dispone di organico e non ha dotazione; dispone delle risorse finanziarie ad esso destinate per il raggiungimento dei propri obiettivi, provenienti dalla contribuzione degli iscritti ai

moduli formativi per la formazione iniziale degli insegnanti, dalle Università, ed eventualmente da Ministeri e da enti pubblici o privati.

Le previsioni di spesa del Centro dovranno tener conto delle effettive disponibilità finanziarie per l'anno di riferimento.

Nel caso di acquisizione di attrezzature e/o di altri beni mobili, utili all'attività del Centro Interateneo, gli stessi saranno iscritti nell'apposito inventario del Centro.

I fondi, come sopra assegnati, affluiscono all'Università di Torino, che li metterà a disposizione del Centro.

La gestione amministrativa e contabile dei finanziamenti, nonché di tutte le altre operazioni di entrata e di uscita, avverrà coerentemente con il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Torino. Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

ART. 7 - ORGANI DEL CENTRO

Organi del Centro sono:

- Comitato Interateneo
- Consiglio Direttivo
- Direttore del Consiglio Direttivo (d'ora in poi Direttore).

ART. 8 – COMITATO INTERATENEEO

Il Comitato interateneo è formato dai Rettori e dai Direttori Generali delle Università che aderiscono alla presente convenzione o da loro delegati permanenti; partecipa alle riunioni del Comitato come invitato permanente il Direttore del Consiglio Direttivo.

Il Comitato è presieduto dal Rettore dell'Università di Torino o dal suo delegato.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

1. approva e adotta il Regolamento del Centro entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione e ne cura la relativa applicazione;
2. nomina il Consiglio Direttivo;
3. fissa le linee di indirizzo delle attività del Centro;
4. approva la proposta di budget economico e degli investimenti del Centro sentito il parere del Consiglio Direttivo;
5. delibera sulla ripartizione delle risorse;
6. delibera le variazioni di budget in corso di esercizio, nonché le operazioni di chiusura in applicazione a quanto previsto dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa del Centro;
7. approva la relazione annuale sulle attività scientifiche didattiche ed economico finanziarie presentate dal Direttore;
8. sottopone all'approvazione dei rispettivi Organi di governo delle Università le proposte di modifica alla convenzione istitutiva;
9. delibera in merito alle richieste di ammissione e prende atto delle richieste di recesso da parte degli aderenti al Centro;
10. sottopone all'approvazione dei rispettivi Organi di governo delle Università la proposta di scioglimento del Centro.

Il Comitato si riunisce, in via ordinaria, per iniziativa del suo Presidente almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno uno dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di 5 giorni a mezzo di posta elettronica.

Il Comitato può avvalersi della modalità telematica di svolgimento delle sedute.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dai docenti rappresentanti delle Università aderenti al Centro, designati dai rispettivi Senati Accademici, nel numero di 5 per l'Università degli Studi di Torino, 3 per l'Università del Piemonte Orientale e 3 per il Politecnico di Torino. A essi si aggiungono un rappresentante del personale tecnico amministrativo che opera nel Centro e un rappresentante degli studenti per ciascuno degli Atenei, individuato dal Consiglio degli Studenti ovvero, per l'Università del Piemonte Orientale, in assenza di tale organo, dai Rappresentanti degli Studenti.

Il Consiglio Direttivo, che è presieduto dal Direttore, dura in carica 3 anni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, che è presieduto dal Direttore, dura in carica 3 anni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- svolge funzioni di programmazione e coordinamento delle attività didattiche del Centro;
- organizza l'attività del Centro in accordo con le linee di indirizzo del Comitato Interateneo;
- elegge al suo interno un docente come Direttore;
- propone il Regolamento del Centro all'approvazione del Comitato Interateneo;
- delibera su:
 - iniziative e progetti didattici, definendo obiettivi, strutture organizzative, responsabilità e relative questioni amministrative;
 - proposte di attivazione di percorsi formativi di competenza del Centro successivamente deliberate dagli Organi dei rispettivi Atenei;
 - convenzioni con enti pubblici e privati;
 - su ogni altro argomento sottoposto all'esame dal Direttore;
 - esprime parere sulla proposta di budget economico e sulle operazioni di chiusura del Centro nel rispetto del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria, su iniziativa del Direttore, almeno tre volte l'anno e in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o che sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di 5 giorni a mezzo di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della modalità telematica di svolgimento delle sedute.

ART. 10 - IL DIRETTORE

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Direttivo fra i docenti che lo compongono e svolge le seguenti funzioni:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- nomina un Vice-Direttore scegliendolo tra i docenti componenti del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della gestione del budget ed esercita le sue funzioni nel rispetto del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa del Centro e del Regolamento del Centro;
- predispone la proposta di budget;

- presenta al Comitato Interateneo la relazione annuale sulle attività didattiche, scientifiche ed economico finanziarie;
- stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo;
- coordina e sovrintende al funzionamento generale.

Il Direttore dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta.

In caso di impedimento o di assenza del Direttore le sue funzioni sono temporaneamente esercitate dal Vice - Direttore.

ART. 11 – ADESIONI SUCCESSIVE

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro formale richiesta da inoltrare al Comitato Interateneo.

Le nuove adesioni devono essere formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Il Centro è altresì aperto alla collaborazione e alla realizzazione di reti con altri Enti, Istituzioni, Fondazioni, ecc. per il sostegno del Centro, delle sue attività istituzionali e dei suoi obiettivi e per la messa in opera di progetti specifici anche con finanziamenti dedicati.

ART. 12 – RECESSO

Le “Università” aderenti al Centro possono recedere in qualunque momento, inviando formale dichiarazione di recesso al Comitato Interateneo, con un preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso avrà efficacia a partire dall'anno accademico successivo.

ART. 13 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

Le modifiche della presente convenzione, previa proposta del Comitato Interateneo, dovranno essere approvate dagli organi competenti di tutte le Università aderenti.

ART. 14 – SCIoglimento DEL CENTRO

Lo scioglimento del Centro è deliberato, a seguito di approvazione del Comitato Interateneo, dagli organi di governo delle Università convenzionate.

In caso di scioglimento del Centro, il patrimonio non imputato alle singole sedi universitarie è attribuito alle Università aderenti con delibera adottata dal Comitato di gestione.

ART. 15 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipula e ha una durata di 5 anni, con possibilità di rinnovi per pari periodi previa delibera degli organi di governo delle “Università” convenzionate, su proposta del Comitato Interateneo almeno 6 mesi prima della scadenza.

Successivamente alle delibere, le Università procederanno a formalizzare il rinnovo della convenzione attraverso apposito accordo scritto.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Le “Parti” concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere tra le Università aderenti al Centro nell’applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le “Parti” indicano il foro di Torino quale foro

inderogabilmente ed esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

ART. 17 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Le Università aderenti al Centro si impegnano reciprocamente a trattare, comunicare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Privacy europeo 679 del 2016 e dai propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
2. Nei confronti dei terzi (ivi compresi gli iscritti) ogni parte si fa carico di adempiere autonomamente e a nome proprio agli obblighi di legge in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, nonché di rispetto del Diritto d'Autore.

ART. 18 – REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al DPR. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Torino e sono assolte in maniera virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Torino in data 4/07/1996, prot. n. 93050/96.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Torino, li.....

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Rettore
Prof. Stefano Geuna

Per l'Università "Amedeo Avogadro" Piemonte Orientale
Il Rettore
Prof. Gian Carlo Avanzi

Per il Politecnico di Torino
Il Rettore
Prof. Guido Saracco